



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2008/0242(COD)

23.11.2010

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'“EURODAC” per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n. [...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide] (rifusione) (COM(2010)0555 – C7-0319/2010 – 2008/0242(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Monica Luisa Macovei

(Rifusione – articolo 87 del regolamento)

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	16

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'“EURODAC” per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n. [.../...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide] (rifusione)
(COM(2010)0555 – C7-0319/2010 – 2008/0242(COD))**

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta modificata della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0555),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0319/2010),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'accordo interistituzionale, del 28 novembre 2001, ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi¹,
 - vista la lettera del [...] della commissione giuridica alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, conformemente all'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,
 - visti l'articolo 87 e 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A7-0000/2010),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di esaminare in modo più approfondito la possibilità per le autorità designate degli Stati membri e dell'Ufficio europeo di polizia (Europol) di chiedere il confronto dei dati dattiloscopici - secondo un sistema di concordanza/non concordanza - con quelli già registrati nella banca dati centrale EURODAC ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi;
 3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla

¹ GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Il programma dell'Aia sollecita il miglioramento dell'accesso agli archivi di dati dell'Unione europea.

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

La soppressione è conforme all'eliminazione degli aspetti di applicazione della legge dall'ambito dell'attuale proposta di regolamento EURODAC.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. [...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide] è necessario determinare l'identità dei richiedenti protezione internazionale e delle persone fermate in relazione all'attraversamento irregolare delle frontiere esterne **della Comunità**. È inoltre auspicabile, ai fini di un'efficace applicazione del regolamento (CE) n. [...] **del Consiglio** [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide] e, in particolare,

Emendamento

(5) Ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) n. [...] **del Parlamento europeo e del Consiglio** [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide] è necessario determinare l'identità dei richiedenti protezione internazionale e delle persone fermate in relazione all'attraversamento irregolare delle frontiere esterne **dell'Unione**. È inoltre auspicabile, ai fini di un'efficace applicazione del regolamento (UE) n. [...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide] e, in

dell'articolo 18, paragrafo 1, lettere b) e d), consentire a ciascuno Stato membro di accertare se un cittadino di un paese terzo o un apolide trovato illegalmente nel suo territorio abbia presentato domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro.

particolare, dell'articolo 18, paragrafo 1, lettere b) e d), consentire a ciascuno Stato membro di accertare se un cittadino di un paese terzo o un apolide trovato illegalmente nel suo territorio abbia presentato domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro.

(La sostituzione del termine "Comunità" con "Unione" e della formulazione "regolamento (CE) n. [.../...]" [del Consiglio] " con "regolamento (UE) n. .../... [del Parlamento europeo e del Consiglio]" si applica a tutto il testo e al titolo).

Or. en

Motivazione

L'emendamento è tecnico e intende adattare il testo alle disposizioni del trattato di Lisbona.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) A tal fine, è necessario istituire un sistema denominato "EURODAC", comprendente un sistema centrale, che gestirà una banca dati centrale informatizzata di dati sulle impronte digitali, e i mezzi telematici necessari per le trasmissioni tra gli Stati membri e il sistema centrale .

Emendamento

(7) A tal fine, è necessario istituire un sistema denominato "EURODAC", comprendente un sistema centrale, che gestirà una banca dati centrale informatizzata di dati sulle impronte digitali, e i mezzi telematici necessari per le trasmissioni tra gli Stati membri e il sistema centrale ***(in appresso l'"infrastruttura di comunicazione")***.

Or. en

Motivazione

Emendamento di carattere tecnico.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Per assicurare la parità di trattamento di tutti i richiedenti e beneficiari di protezione internazionale, e per garantire la coerenza con l'acquis dell'UE vigente in materia di asilo, in particolare con la direttiva **2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004**, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica **di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa** di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, e con il regolamento (CE) n. [...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide], è opportuno estendere il campo di applicazione del presente regolamento onde includere i richiedenti protezione sussidiaria e i beneficiari di tale protezione.

Emendamento

(8) Per assicurare la parità di trattamento di tutti i richiedenti e beneficiari di protezione internazionale, e per garantire la coerenza con l'acquis dell'UE vigente in materia di asilo, in particolare con la direttiva **.../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio del ...** recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica **di beneficiario** di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, e con il regolamento (UE) n. [...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide], è opportuno estendere il campo di applicazione del presente regolamento onde includere i richiedenti protezione sussidiaria e i beneficiari di tale protezione.

(La sostituzione dei termini "direttiva 2004/83/CE [del Consiglio] del 29 aprile 2004" con "direttiva .../.../CE [del Parlamento europeo e del Consiglio]" si applica a tutto il testo.)

Or. en

Motivazione

L'emendamento è tecnico ed intende adattare il testo alle disposizioni del trattato di Lisbona e al nuovo titolo figurante nella proposta di rifusione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (la "direttiva sulle norme minime per la qualifica").

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) “richiedente protezione internazionale ”: il cittadino di un paese terzo o l’apolide che ha presentato una domanda di protezione internazionale ai sensi dell’articolo 2, lettera **g**), della direttiva **2004/83/CE** del Consiglio, sulla quale non sia stata ancora adottata una decisione definitiva ;

Emendamento

b) “richiedente protezione internazionale ”: il cittadino di un paese terzo o l’apolide che ha presentato una domanda di protezione internazionale ai sensi dell’articolo 2, lettera **h**), della direttiva **.../.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta**, sulla quale non sia stata ancora adottata una decisione definitiva ;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è tecnico ed intende adattare il testo alla proposta di rifusione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (la "direttiva sulle norme minime per la qualifica").

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione

iii) in relazione alle persone di cui all’articolo 14, lo Stato membro che trasmette **detti** dati al sistema centrale e che riceve i risultati del confronto;

Emendamento

iii) in relazione alle persone di cui all’articolo 14, lo Stato membro che trasmette **i** dati **personali** al sistema centrale e che riceve i risultati del confronto;

Or. en

Motivazione

Adattamento terminologico.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) “risposta pertinente”: la corrispondenza constatata o le corrispondenze constatate dal sistema centrale, sulla base di un confronto, tra i dati sulle impronte digitali registrati nella banca dati centrale e quelli trasmessi da uno Stato membro relativi a una persona, fatto salvo l'obbligo degli Stati membri di controllare immediatamente l'esito del confronto a norma dell'articolo 18, paragrafo 4;

Emendamento

e) “risposta pertinente”: la corrispondenza constatata o le corrispondenze constatate dal sistema centrale, sulla base di un confronto, tra i dati sulle impronte digitali registrati nella banca dati **dattiloscopica** centrale **e informatizzata** e quelli trasmessi da uno Stato membro relativi a una persona, fatto salvo l'obbligo degli Stati membri di controllare immediatamente l'esito del confronto a norma dell'articolo 18, paragrafo 4;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è tecnico e intende adattare la formulazione a quella dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Un organo di gestione (“Autorità di gestione”), finanziato dal bilancio generale dell’Unione europea, è responsabile della gestione operativa dell’EURODAC. In cooperazione con gli Stati membri, l’Autorità di gestione provvede a che in qualsiasi momento siano utilizzate, previa analisi costi/benefici, le migliori **tecnologie**

Emendamento

1. Un organo di gestione (“Autorità di gestione”), finanziato dal bilancio generale dell’Unione europea, è responsabile della gestione operativa dell’EURODAC. In cooperazione con gli Stati membri, l’Autorità di gestione provvede a che in qualsiasi momento siano utilizzate, previa analisi costi/benefici, le migliori **tecniche**

disponibili per il sistema centrale.

disponibili per il sistema centrale.

Or. en

Motivazione

Il riferimento al termine "tecniche" copre tanto la tecnologia utilizzata quanto il modo in cui la struttura è ideata, costruita, mantenuta e fatta funzionare, come è anche raccomandato nel parere del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) del 18 febbraio 2009 su EURODAC.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. **Prima che** l’Autorità di gestione **entri** in funzione, **la** Commissione è **responsabile di** tutte le funzioni a quella attribuite in forza del presente regolamento.

Emendamento

4. **Fino a quando** l’Autorità di gestione **non entra** in funzione, **unicamente alla** Commissione **sono affidate** tutte le funzioni a quella attribuite in forza del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

The aim is to clarify that until the Management Authority takes up its responsibilities only the Commission will be entrusted with all tasks attributed to the Management Authority and that it cannot entrust the management of the system to another authority; in such a case additional provisions should be foreseen in order to ensure that this shall not adversely affect any effective control mechanism under Union law, whether of the Court of Justice, the Court of Auditors or the European Data Protection Supervisor as indicated in the opinion of the European Data Protection Supervisor (EDPS) on Eurodac of 18 February 2009.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) il numero delle serie di dati contrassegnate conformemente

all'articolo 15, paragrafo 1;

Or. en

Motivazione

È importante che le statistiche includano altresì il numero delle serie di dati contrassegnate conformemente alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e ter) il numero di risposte pertinenti riguardanti le persone di cui all'articolo 15, paragrafo 1, nei cui confronti sono state constatate risposte pertinenti, ai sensi delle lettere b), c) e d);

Or. en

Motivazione

È importante che le statistiche includano altresì il numero di risposte pertinenti delle persone di cui all'articolo 15, paragrafo 1 (persone a cui viene concessa protezione internazionale).

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

Alla fine di ogni anno viene elaborata una statistica in cui sono sintetizzati i dati delle statistiche mensili relative all'anno in questione *e da cui risulta il numero delle persone nei cui confronti sono state constatate risposte pertinenti, ai sensi delle lettere b), c) e d).*

Alla fine di ogni anno viene elaborata una statistica in cui sono sintetizzati i dati delle statistiche mensili relative all'anno in questione.

Or. en

Motivazione

Dato che le statistiche relative al numero di persone contemplate alle lettere b), c), d) e e ter) saranno stabilite ogni mese, i commenti supplementari sono superflui nella misura in cui queste statistiche saranno incluse a fine anno nella statistica di sintesi di cui all'articolo 5.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 6 – Titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Rilevamento, trasmissione e confronto
delle impronte digitali

Rilevamento, trasmissione e confronto *dei*
dati dattiloscopici

Or. en

Motivazione

Emendamento tecnico (armonizzazione della formulazione conformemente ai titoli degli articoli 11 e 14).

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I dati riguardanti le persone che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato membro prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 9 sono cancellati dal sistema centrale, a norma dell'**articolo 21, paragrafo 4**, non appena lo Stato membro d'origine viene a conoscenza che gli interessati hanno acquisito tale cittadinanza.

1. I dati riguardanti le persone che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato membro prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 9 sono cancellati dal sistema centrale, a norma dell'**articolo 21, paragrafo 3**, non appena lo Stato membro d'origine viene a conoscenza che gli interessati hanno acquisito tale cittadinanza.

Or. en

Motivazione

Emendamento di carattere tecnico.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. A norma dell'**articolo 11**, lo Stato membro d'origine garantisce la sicurezza dei dati di cui al paragrafo 1 prima e durante la trasmissione al sistema centrale, nonché la sicurezza dei dati che esso riceve da quest'ultimo .

Emendamento

2. A norma dell'**articolo 20**, lo Stato membro d'origine garantisce la sicurezza dei dati di cui al paragrafo 1 **del presente articolo** prima e durante la trasmissione al sistema centrale, nonché la sicurezza dei dati che esso riceve da quest'ultimo.

(Il termine "articolo 11" dovrebbe altresì essere sostituito da "articolo 20" all'articolo 16, paragrafo 4, lettera b) e all'articolo 22, paragrafo 2)).

Or. en

Motivazione

Emendamento di carattere tecnico.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri trasmettono i dati di cui all'articolo 8, **paragrafo 1**, all'articolo 11, paragrafo 2 e all'articolo 14, paragrafo 2, per via elettronica. I dati di cui all'articolo 8, **paragrafo 1**, e all'articolo 11, paragrafo 2, sono automaticamente registrati nel sistema centrale . Se necessario al funzionamento efficace del sistema centrale , l'Autorità di gestione definisce i requisiti tecnici per assicurare che i dati possano essere adeguatamente trasmessi per via elettronica dagli Stati membri al sistema centrale e viceversa.

Emendamento

2. Gli Stati membri trasmettono i dati di cui all'articolo 8, all'articolo 11, paragrafo 2 e all'articolo 14, paragrafo 2 per via elettronica. I dati di cui all'articolo 8 e all'articolo 11, paragrafo 2, sono automaticamente registrati nel sistema centrale. Se necessario al funzionamento efficace del sistema centrale , l'Autorità di gestione definisce i requisiti tecnici per assicurare che i dati possano essere adeguatamente trasmessi per via elettronica dagli Stati membri al sistema centrale e viceversa.

Or. en

Motivazione

Emendamento di carattere tecnico.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) impedire che siano inseriti dati senza autorizzazione e che sia presa visione, senza autorizzazione, di dati personali memorizzati o che essi siano modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo della conservazione);

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Or.en

Motivazione(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) del diritto di accesso ai dati che la riguardano e, del diritto di chiedere che i dati inesatti che la riguardano siano rettificati o che i dati che la riguardano trattati illecitamente siano cancellati, nonché ***il diritto di ottenere informazioni*** sulle procedure da seguire per esercitare tali diritti, compresi gli estremi del responsabile del trattamento e delle autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 1.

Emendamento

e) del diritto di accesso ai dati che la riguardano e, del diritto di chiedere che i dati inesatti che la riguardano siano rettificati o che i dati che la riguardano trattati illecitamente siano cancellati, nonché sulle procedure da seguire per esercitare tali diritti, compresi gli estremi del responsabile del trattamento e delle autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

È più chiaro indicare che la persona sarà informata "sulle procedure da seguire per

esercitare tali diritti", come è stato anche raccomandato dal Garante europeo della protezione dei dati nel suo parere.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 13

Testo della Commissione

13. Chiunque può, secondo le leggi, i regolamenti e le procedure dello Stato membro che ha trasmesso i dati, proporre ricorso o, se del caso, presentare denuncia dinanzi alle autorità competenti o agli organi giurisdizionali di detto Stato in merito ai dati che lo riguardano e che sono registrati nel sistema centrale, al fine di esercitare i suoi diritti ai sensi del paragrafo 3. Alle autorità nazionali di controllo è fatto obbligo di prestare assistenza e, a richiesta, consulenza alla persona interessata, ai sensi del **paragrafo 13**, per tutto l'iter processuale.

Emendamento

13. Chiunque può, secondo le leggi, i regolamenti e le procedure dello Stato membro che ha trasmesso i dati, proporre ricorso o, se del caso, presentare denuncia dinanzi alle autorità competenti o agli organi giurisdizionali di detto Stato in merito ai dati che lo riguardano e che sono registrati nel sistema centrale, al fine di esercitare i suoi diritti ai sensi del paragrafo 3. Alle autorità nazionali di controllo è fatto obbligo di prestare assistenza e, a richiesta, consulenza alla persona interessata, ai sensi del **paragrafo 11**, per tutto l'iter processuale.

Or. en

Motivazione

Emendamento di carattere tecnico.

MOTIVAZIONE

A istituire l'Eurodac è il regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali ai fini dell'efficace applicazione della convenzione di Dublino¹. Nel dicembre 2008² la Commissione ha adottato una proposta di rifusione diretta a modificare tale regolamento, con l'obiettivo di fornire un sostegno più efficace all'applicazione del regolamento di Dublino, affrontare in maniera adeguata i problemi in ordine alla protezione dei dati e tenere conto delle evoluzioni nell'*acquis* relativo all'asilo e dei progressi tecnici realizzati in seguito all'adozione del regolamento nel 2000. La proposta ha

¹ GU L 062 del 5.3.2002, pag. 1.

² Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n. [...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide] (COM(2008)0825 definitivo).

inoltre allineato il quadro di gestione IT con quello dei regolamenti SIS II e VIS, disponendo il trasferimento dei compiti di gestione operativa dell'Eurodac alla futura Agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia¹.

Nel maggio 2009 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione legislativa² che avalla la proposta della Commissione con riserva di alcuni emendamenti.

Nel settembre 2009 la Commissione ha adottato una proposta modificata al duplice scopo di tener conto della risoluzione del Parlamento europeo e degli esiti dei negoziati in sede di Consiglio e di introdurre la possibilità per le autorità di contrasto degli Stati membri e l'Europol di accedere alla banca dati centrale dell'Eurodac ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi³. Tale proposta introduceva una clausola passerella per permettere l'accesso a fini di contrasto e le necessarie disposizioni di accompagnamento e modificava la proposta del dicembre 2008. Contestualmente la Commissione ha presentato la proposta di decisione del Consiglio sulle richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e dall'Europol a fini di contrasto⁴, che fissa le modalità esatte di accesso a tali fini⁵.

Il Parlamento europeo non ha emesso una risoluzione legislativa sulle proposte del settembre 2009.

La proposta di decisione del Consiglio è decaduta conseguentemente all'entrata in vigore del trattato di Lisbona. Secondo la comunicazione sulle ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso⁶, la proposta avrebbe dovuto essere formalmente ritirata e sostituita con una nuova proposta per tenere conto del nuovo quadro del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

La proposta presentata dalla Commissione l'11 ottobre 2010 elimina l'opzione dell'accesso a fini di contrasto, presente nella versione del settembre 2009, tiene conto della risoluzione del Parlamento del 2009 e introduce due elementi aggiuntivi:

- all'articolo 18, paragrafo 4, è specificata l'esigenza di un controllo delle risposte pertinenti automatizzate da parte di un esperto in dattiloscopia;
- all'articolo 24, paragrafo 1, sono inserite disposizioni adeguate per consentire al comitato di

¹ La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (COM(2009)0293 definitivo) è stata adottata il 24 giugno 2009. Una proposta modificata è stata approvata il 19 marzo 2010: proposta modificata di regolamento (UE) n. .../... del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un'agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (COM (2010)0093).

² Creazione del sistema "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali (rifusione), P6_TA (2009)0378.

³ La proposta era stata sollecitata dalle conclusioni del Consiglio del 12 e 13 giugno 2007 sull'accesso dei servizi di polizia e di contrasto degli Stati membri e dell'Europol all'Eurodac.

⁴ COM(2009)0344.

⁵ COM(2010)0555, pagg. 2-3.

⁶ COM(2009)0665 definitivo, allegato 2.

cui al regolamento di Dublino di includere informazioni sull'Eurodac nell'opuscolo da redigere in virtù dell'articolo 4, paragrafo 3.

Nella motivazione, la Commissione giustifica la soppressione delle disposizioni relative all'accesso a fini di contrasto nell'attuale proposta evidenziando la necessità di procedere nei negoziati sul pacchetto asilo e agevolare la conclusione di un accordo sul regolamento Eurodac. Vi è inoltre la convinzione che, facilitando in questo modo una più rapida adozione del nuovo regolamento Eurodac, si contribuirà altresì all'istituzione tempestiva dell'Agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, dato che tale Agenzia sarà responsabile anche della gestione dell'Eurodac¹. Il relatore per parere condivide tali considerazioni, ma ritiene che la possibilità per le autorità designate degli Stati membri e per l'Europol di chiedere il confronto di dati relativi alle impronte digitali con i dati conservati nella banca dati centrale Eurodac secondo un sistema di concordanza/non concordanza ("hit/no hit") ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi debba essere riconsiderata in una fase successiva².

Il relatore per parere ha proposto una serie di emendamenti che si possono riassumere in due categorie: emendamenti tecnici (ad esempio, l'allineamento alle disposizioni del trattato di Lisbona, i riferimenti alla proposta di rifusione della "direttiva sulle norme minime per la qualifica", riferimenti interni) ed emendamenti volti ad apportare chiarimenti al testo (ad esempio, la sostituzione del termine "tecnologia" con "tecniche" all'articolo 4, come pure precisazioni all'articolo 4, paragrafo 4, riguardanti il ruolo della Commissione durante il periodo di transizione, aggiunte alla sezione statistiche e chiarimenti sul diritto di accesso ai dati).

¹ COM(2010)0555, pag. 3.

² Il principio integrato nella proposta del 2009 era che un confronto con esito favorevole, che avesse generato una risposta positiva ("hit") dell'Eurodac, sarebbe stato corredato da tutti i dati conservati dall'Eurodac riguardo all'impronta digitale in questione. Esistono attualmente, come indicato dalla valutazione d'impatto effettuata dalla Commissione, alcuni strumenti UE che permettono a uno Stato membro di consultare le impronte digitali e altri dati utili a fini di contrasto in possesso di un altro Stato membro, ma non vi è alcun sistema accessibile alle autorità di contrasto che consenta di determinare quale Stato membro detenga informazioni su un richiedente asilo. La decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (decisione Prüm), può costituire uno strumento utile, ma soltanto nei casi in cui gli Stati membri conservino le impronte digitali dei richiedenti asilo unitamente ad altre impronte digitali rilevate dalle autorità di contrasto in un AFIS (Automated fingerprints identification system – sistema di identificazione automatizzato delle impronte digitali) nazionale. Un altro strumento utilizzabile per le consultazioni relative alle impronte digitali è la decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge (decisione quadro 2006/960), ma soltanto in presenza di una serie di condizioni. Gli Stati membri possono infine avvalersi del meccanismo di assistenza giudiziaria reciproca, in virtù del quale le autorità giudiziarie degli Stati membri possono chiedere l'accesso alle banche di dati dattiloscopici raccolti a fini penali e non penali, inclusi quelli sui richiedenti asilo, sulla base della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale. Le richieste vanno indirizzate a tutti gli Stati membri che si ritiene detengano le informazioni pertinenti (potenzialmente, tutti gli altri Stati membri). Per ulteriori dettagli vedasi SEC(2009)0936, pagg. 8-9.

